




STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

febbraio 2025



Un ice climber intento a scalare una cascata di ghiaccio in Valle Varaita

Lo sapevate che...le cascate di ghiaccio, conformazioni tanto straordinarie quanto effimere, possono avere tonalità che vanno dal blu al bianco, passando per il verde e il grigio? Al di là della loro bellezza estetica, un ice-climber deve conoscere perfettamente il significato delle colorazioni del ghiaccio, poiché esse indicano lo stato del ghiaccio stesso, la sua resistenza e affidabilità per la scalata. Uno sport meraviglioso che nella nostra provincia viene sempre più praticato, la cui parola d'ordine è: sicurezza prima di tutto.

La Provincia di Cuneo può incantare i viaggiatori più sentimentali, può lasciare indifferenti quelli un po' più frettolosi e concreti, però una visione oggettiva è che il territorio della Granda offre una varietà di attività all'aria aperta ineguagliabile. La copertina 2025 della nostra newsletter sarà un viaggio fatto di immagini evocative di alcuni degli sport outdoor che si possono praticare nella nostra Provincia, unite al racconto di alcune curiosità. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà il dottor Federico Bronzin, laureato in scienze motorie e tecniche sportive, guida ambientale, accompagnatore turistico e fotografo di viaggio, che ha deciso di fare della sua passione un lavoro, combinando il viaggio con l'attività fisica e cercando di dare un contributo per far scoprire la Provincia di Cuneo.

Indice

| | |
|--|--------|
| Editoriale | pag. 3 |
| A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi | |

Le nostre rubriche

| | |
|--|--------|
| Diritto societario e commerciale - a cura dell'Aw. Roberto Cugnasco..... | pag. 6 |
| Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Aw. Riccardo Salomone..... | pag. 7 |
| Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio..... | pag. 8 |
| Che avventura fare impresa! - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore..... | pag. 9 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Notizie in breve | pag. 10 |
|-------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|---------|
| Scadenario | pag. 16 |
|-------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Informazioni e contatti | pag. 17 |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|--|---------|
| Attività di sostegno al Terzo Settore | pag. 18 |
|--|---------|

Collaborano al nostro Notiziario:

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Silvio Rivetti

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

Avv. Roberto Cugnasco

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

Avv. Riccardo Salomone

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

Prof. Fabio Sansalvadore

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

Abuso del diritto e recesso di una parte dal contratto

Il caso Renault

Sentendo evocare espressioni come «abuso» ed «esecuzione del contratto secondo buona fede» a nessun civilista, almeno negli ultimi quindici ventenni, può occorrere di non rammentare il celeberrimo e controverso nelle premesse come negli esiti, “caso Renault”.

Solamente per completezza espositiva ricordiamo per sommi capi che vi si trattava del recesso ad nutum – cioè con divieto di sindacato giudiziale quanto ai motivi posti a fondamento dell’esercizio del diritto potestativo – da parte della Renault Italia S.p.A. da alcuni contratti di concessione di vendita.

Al fine di aggirare quel divieto, le difese di una associazione di concessionari all’uopo costituitasi (la A.C.R. – Associazione concessionari revocati), impugnarono i relativi atti evocando l’ormai consueto strumentario concettuale dell’abuso e della violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto: la previsione del recesso ad nutum in favore della Renault Italia avrebbe infatti reso appunto «superfluo ogni controllo causale sull’esercizio di tale potere».

La Corte di legittimità – in maniera che non può non ritenersi quanto meno sorprendente – riesce a rovesciare la linearità di quell’assunto (anzi meglio l’evidenza tautologica: se l’esercizio del diritto di recesso è stato pattuito come insindacabile esso non potrebbe appunto essere.. sindacato), attraverso una ricostruzione ampia (forse a tratti un po’ didascalica) del problema, che ambirebbe a fondare i presupposti per il grand arrêt.

Simile intento non sembra tuttavia essersi realizzato, quanto meno se si ragiona con il proverbiale senno del poi: nonostante i numerosi interventi dottrinali volti ora a magnificare – e più raramente a ridimensionare – la portata della sentenza, dopo quindici anni non risulta che gli argomenti utilizzati colà siano stati poi ripresi quanto meno in decisioni di legittimità pubblicate. Si trattava del resto di un periodo nel quale ancora si potevano registrare fughe in avanti (o indietro) – e in ogni caso sobbalzi oltre i perimetri semantici delle disposizioni non soltanto

da parte delle corti di merito ma anche da parte della corte di cassazione (specialmente proprio della terza sezione che ebbe per competenza a decidere il caso di cui stiamo parlando). L’attuale clima politico e culturale oggi contiene quegli ardori quando addirittura non li reprime e, almeno per quanto riguarda la corte di legittimità, simili evasioni dalle regole ermeneutiche riescono più difficili e quindi assai più rare. Quel collegio, premesso che «la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto» – e sin qui non era neppure il caso di scriverlo – dopo aver impugnato il solito e abusatissimo grimaldello del dovere costituzionale di solidarietà perviene ad affermare che «il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi». Il tutto non senza aver evocato la funzione sociale dell’art. 42 cost. (che però, come tutti sanno ha riguardo al controllo di proporzionalità dei limiti imposti dal legislatore primario alla proprietà privata).

Si passa poi a utilizzare l’argomento, che trovasi spesso commisto se non confuso con quello della buona fede, fondato sulla controversa figura dell’abuso del diritto. Anzi, secondo questa decisione, questa ultima figura costituirebbe «criterio rivelatore della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva» e sarebbe ravvisabile tutte le volte in cui «nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede».

La teoria dell’abuso del diritto: alcuni richiami

In queste affermazioni si rivela pienamente la scivolosità della teoria dell’abuso.

Al riguardo si deve osservare anzitutto che esso non si trova evocato dal nostro legislatore, il quale viceversa lo sostituisce con figure più rassicuranti e dai contorni sicuramente più nitidi, come la correttezza – imposta alle parti del rapporto obbligatorio (art.

1175 cod. civ.) – o il divieto di atti emulativi imposto al proprietario (art. 833 cod. cit.).

V'era all'epoca del codice civile (cioè nel 1942) il timore (che il tempo trascorso non è riuscito, ci sembra, a dissolvere) che la teoria dell'abuso potesse rivelarsi in molti casi come un diniego di giustizia e in ogni caso in un elemento di potenziale incertezza sugli esiti possibili del giudizio ove il diritto veniva fatto valere.

Per questo l'art. 7 del progetto preliminare che proclamava, in termini generali, che «nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto» venne successivamente abbandonato.

Tutto ciò pur a dispetto dei numerosi precedenti (che i codificatori, primi fra tutti Filippo Vassalli e Rosario Nicolò, certamente ben conoscevano) che già in allora imperversavano: basterebbe solamente ricordare che la figura dell'abuso trovavasi considerata già nel progetto di codice italo-francese delle obbligazioni all'art. 74 e si trovò inserita pure nel progetto ministeriale del nuovo codice civile italiano (all'art. 7 che stabiliva: «Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è riconosciuto»).

Inoltre basterebbe pensare al Schikaneverbot contenuto nel § 226 BGB (Die Ausübung eines rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen¹) o all'art. 2 del codice civile svizzero dettato da Eugen Huber (Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge), successivamente ripresi, ad esempio, all'art. 248 del codice civile ellenico del 1946 (fortemente influenzato come si sa da quello tedesco), all'art. 334 di quello portoghese (É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito), o all'art. 7 di quello spagnolo (nel testo novellato nel 1974) (Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto, o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero,

¹ L'esercizio di un diritto non è ammissibile, quando abbia l'unico scopo di recare danno a un altro. (traduzione nostra).

² Il titolare di un diritto non può esercitarlo in maniera abusarne. L'abuso del diritto si può realizzare, tra l'altro, quando esso venga esercitato senza altro scopo se non

darà lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso) o all'art. 3.13 del rinnovato Burgerlijk Wetboek (codice civile neerlandese) il quale, alla clausola generale, fa seguire qualche precisazione utile per l'interprete (1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. 2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. 3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt²). Tali ultime indicazioni sono state a loro volta riprese dal recentissimo art. 1.10. del nuovo codice civile belga: (Abus de droit. 1. Nul ne peut abuser de son droit. 2. Commet un abus de droit celui qui l'exerce d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. 3. La sanction d'un tel abus consiste en la réduction du droit à son usage normal, sans préjudice de la réparation du dommage que l'abus a causé).

In questo quadro non possono finalmente essere trascurati né il divieto di abuso codificato all'art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo né quello rinvenibile all'art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il sindacato giudiziale sulle scelte dell'imprenditore

Ogni preoccupazione possibile quanto alla verosimile esondazione del potere del giudice di sindacare gli atti compiuti dall'imprenditore – anche oltre i confini tracciati dal secondo comma dell'art. 41 Cost. – veniva superato dai giudici del caso Renault attraverso l'autoreferenzialità. «Il controllo del giudice sul carattere abusivo degli atti di autonomia privata» – scrivono – «è stato pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità» e dalla constatazione autoassolutoria (ma non consolatoria né tanto meno

quello di arrecare danno ad altri o per uno scopo differente da quello per il quale gli è stato attribuito, tenendo conto della sproporzione tra gli interessi realizzati e quelli lesi l'esercizio deve quindi essere impedito o posposto. La natura di un diritto può implicare che di esso non si possa abusare (traduzione nostra).

motivata) secondo cui «la libertà di scelta economica dell'imprenditore, pertanto, in sé e per sé, non è minimamente scalfita; ciò che è censurato è l'abuso, ma non di tale scelta, sebbene dell'atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è stato posto in essere». A dire di quella sezione «il problema non [sarebbe] politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l'abuso dell'autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell'incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici».

Nella spasmodica ricerca di un appiglio ermeneutico pur flebile ma capace di motivare una decisione tanto dirimpante si perviene persino a evocare il divieto di abuso di dipendenza economica contenuto all'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 – che a certo punto ci si azzarda persino a voler applicare in via «analogica od estensiva», se non fosse che esso non aveva «costituito oggetto di specifica censura contenuta nei motivi di ricorso» – trascurando comunque che quelle regole riguardano le relazioni tra imprenditore committente e imprenditore subfornitore che ben poco hanno a che condividere con quelle tra concedente e concessionario di vendita. A seguire conclusivamente il ragionamento della corte saremmo quindi ben lungi dal negare l'insindacabilità del motivo del recesso, se non fosse che, come anticipato, le decisioni che sono seguite sino a oggi sembrano aver consapevolmente dimenticato il precedente di cui abbiamo detto ampiamente, forse per volerlo condannare a un oblio quanto mai meritato.

Quando l'eco della motivazione era ancora ben avvertita, si rinvenivano decisioni ove si proclamava che «la parte titolare del diritto di recesso è tenuta ad esercitarlo in modo conforme ai principi di buona fede e correttezza, anche al fine di non arrecare pregiudizio ovvero danno ingiusto all'altro contraente» per poi escludere subito dopo che nella specie sussistessero i presupposti per fondare una domanda di

risarcimento danni nei confronti di chi avesse esercitato il proprio diritto potestativo³.

Anzi. Non si era esitato ad affermare, che il conduttore potrebbe limitarsi ad affermare la sussistenza del grave motivo richiestogli dalla legge per recedere dalla locazione, senza doverne spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo si fonda, né dovendone dare in ogni caso la prova⁴.

Una breve conclusione

Si è quindi probabilmente nel vero se si prova a immaginare che l'abuso del diritto – di cui anche la giurisprudenza e la legislazione tributaria fanno oggi uso assai estensivo (prendendoli a prestito dall'esperienza civilistica) – non possa essere considerato, pur quando si trovi codificato, alla stregua di un istituto e soprattutto che l'utilità legislativa dell'abuso stia proprio, come le clausole generali e gli standard legali, nell'elasticità ed indeterminatezza. Come quegli istituti, l'abuso – che se non è istituto non potrà che essere argomento – ammonisce l'interprete sui pericoli che simili strumenti comportano (e sui quali non da ieri si è lungamente riflettuto) tutte le volte in cui esse non si trovino riempite di determinati valori. Valori che si rinvergono non solo e non tanto nella realtà sociale, quanto piuttosto nei principi normativi – ben inteso correttamente intesi – di rilevanza gerarchicamente superiore, siano essi costituzionali, internazionali o dell'Unione europea.

A voler opinare diversamente, quegli strumenti si rivelano – parafrasando il titolo di un celebre volume tedesco degli anni Trenta del secolo scorso⁵ – un pericolo per il diritto e per lo stato, giacché, senza un controllo sui valori che ne ispirano l'applicazione, possono veicolare scelte comode per il giudice (in quanto poco o per nulla motivate) ma immotivate e, di quando in quando, persino un poco sovversive.

³ Cass., 8 gennaio 2013, n. 227; v. anche App. Bari, 24 ottobre 2012, in *Giurisprudenzabarese.it* 2013.

⁴ Cass., 24 settembre 2019, n. 23639, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 323

⁵ Ci riferiamo a J.W. HEDEMANN, *Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr für Recht und Staat*, Tübingen, Mohr, 1933.

Le nostre rubriche

Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

Il *private equity* come strumento di crescita o di passaggio generazionale nelle imprese familiari (prima parte)

È noto come il tessuto economico italiano sia fortemente caratterizzato da una forte presenza di imprese a conduzione familiare. Il Censimento permanente delle imprese 2023 dell'ISTAT evidenzia che, nel 2022, oltre 820.000 imprese con almeno 3 addetti erano controllate da una persona fisica o da una famiglia. Il fenomeno è particolarmente diffuso tra le microimprese (83,3% dei casi) e le piccole imprese (74,5%), ma assume rilevanza anche nelle medie imprese (58,8%) e nelle grandi unità (41,6%). Le imprese familiari costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana: rappresentano una parte rilevante del PIL nazionale, generano occupazione e favoriscono la stabilità sociale ed economica del Paese. La loro capacità di tramandare valori, cultura aziendale e know-how produttivo da una generazione all'altra ha garantito nel tempo una crescita sostenibile e un forte radicamento nel territorio. Tuttavia, il modello dell'impresa familiare, almeno in alcuni casi, può presentare anche alcune criticità, come una minore propensione all'innovazione, difficoltà nell'attrarre talenti esterni e una governance spesso influenzata da dinamiche familiari piuttosto che da logiche manageriali. In questo senso, la crescita e l'internazionalizzazione, ma anche il passaggio generazionale, possono costituire elementi critici per alcune imprese familiari che si trovano a dover affrontare sfide complesse legate alla gestione, alla governance e alla sostenibilità finanziaria. In questo scenario, l'investimento da parte di *private equity* nelle imprese familiari si configura come una possibile soluzione strategica che, secondo una recente ricerca condotta dalla LIUC Business School in collaborazione con AIFI e Fondo Italiano di Investimento, negli ultimi anni si è rivelata di crescente interesse per i fondi stessi e le imprese: tra il 2018 e il 2022 sono state realizzate in media 184 operazioni di *private equity* l'anno in imprese familiari, a fronte di sole 73 operazioni del periodo compreso fra 2013 e 2017. Un dato in controtendenza rispetto a una storica avversione delle imprese familiari ad aprire il proprio capitale. Fra le diverse modalità di investimento dei

fondi, questi possono investire sia in quote di minoranza che di maggioranza, talvolta affiancando la famiglia nella gestione e in alcuni casi acquisendo l'intera società. I fondi di *private equity* possono agire come partner strategici capaci di fornire capitali e competenze manageriali, supportando l'implementazione di nuove strategie di crescita, oppure rispondendo a esigenze di liquidità familiare e facilitando il passaggio generazionale. Dalla ricerca LIUC/AIFI/FII emerge come la famiglia rimanga coinvolta nell'azionariato nel 39% delle operazioni. Ciò tipicamente avviene mediante il reinvestimento da parte della famiglia di parte del corrispettivo ricevuto dal fondo acquirente in un veicolo societario strutturato per l'acquisizione della società e che controllerà quest'ultima. In questo veicolo, la famiglia – appunto – reinveste insieme al fondo: la quota media di reinvestimento è di circa il 30%, mentre solo nel 17% dei casi la famiglia rimane azionista di maggioranza. Di regola, uno o più membri della famiglia assumono la carica di consiglieri di amministrazione, sia nella società veicolo, sia nella società operativa acquisita, in questo caso anche assumendo deleghe operative. Accade poi, talvolta, che proprio al fine di favorire il passaggio generazionale, il "capofamiglia" imprenditore si ritiri o assuma un ruolo di rappresentanza senza deleghe, lasciando nei CdA i propri figli (o nipoti), che verranno affiancati nella gestione dai manager nominati dal fondo. Questa possibile coesistenza fra la famiglia e il fondo può, talvolta, rivelarsi fonte di tensione fra la tradizione della precedente gestione e le istanze "innovatrici" o l'approccio più manageriale tipicamente apportati dal fondo. Per questo motivo, assume particolare importanza non solo la scelta del fondo adatto come potenziale acquirente, ma anche un'adeguata strutturazione dell'operazione e dei relativi accordi. A partire dal contratto di acquisizione, ovviamente, ma anche dal contratto di reinvestimento della famiglia nel veicolo controllato dal fondo, così come lo statuto di quest'ultimo e un eventuale contratto parasociale, che regoleranno la governance della società e i relativi poteri e diritti delle parti, anche con riferimento al trasferimento delle azioni e all'exit del fondo. Questi aspetti verranno approfonditi in maggiore dettaglio in una successiva rubrica.

Le nostre rubriche

Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

I reati bancari e il segreto bancario (prima parte)

Il T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - d.lgs. n. 385/1993, recepisce le innovazioni del sistema bancario italiano, laddove sino agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso le banche venivano qualificate come istituzioni pubbliche. In tal senso, l'art. 10 del T.U.B., che per la prima volta definisce la nozione di banca sottolineando il carattere strettamente imprenditoriale dell'attività svolta.

A fronte della maggiore autonomia riconosciuta alle banche, il T.U.B. incrementa i poteri di vigilanza anche attraverso la c.d. vigilanza prudenziale.

Spigolando fra i reati bancari, merita soffermarsi sul mendacio e falso interno di cui all'art. 137 T.U.B., modificato da ultimo dal d.lgs. n. 141/2010.

In particolare, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.

L'art. 137, comma primo bis, configura un reato di pericolo e intende assicurare, indipendentemente dall'effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti fra agente ed istituto bancario. Peraltro, il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito, per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato in discorso, ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile.

In sede di merito, è stato ravvisato il reato in parola in capo ai prevenuti che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano fornito dolosamente alla banca dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società amministrata, presentando per l'anticipazione bancaria diverse fatture emesse a nome della società. Il reato contestato è un reato di pericolo e non di danno ed esso presidia la correttezza e la veridicità delle rappresentazioni cui deve attenersi colui il quale intrattenga rapporti con le banche a tutela del suo patrimonio, mobilitato per la concessione del credito. Al riguardo, non appare certamente sostenibile che le false rappresentazioni debbano essere di portata maggiore ed investire la complessiva situazione patrimoniale della società o i bilanci, in quanto la norma in nessuna parte prevede distinzioni di sorta, limitandosi a menzionare notizie false sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende, interessate dalla concessione del credito. Presentare apparenti fatture per attività non ancora espletate e farsele scontare come se fossero state ufficialmente emesse e contabilizzate, costituisce un mendacio idoneo ad integrare il falso sulla situazione economica e patrimoniale della società in un preciso momento (App. Trento, 20 marzo 2013).

Le nostre rubriche

Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

Regime fiscale transitorio per gli Enti del Terzo Settore in attesa dell'autorizzazione Ue

Le disposizioni fiscali relative agli Enti del Terzo Settore, contenute nel titolo X del DLgs. 117/2017, continueranno a non essere applicabili per tutto il 2025; l'autorizzazione della Commissione europea necessaria per la loro entrata in vigore non è infatti ancora stata rilasciata.

Il 2025 dovrebbe tuttavia essere l'ultimo anno in cui le disposizioni introdotte nell'ormai lontano 2017 con la riforma del Terzo settore si intrecciano con la disciplina previgente tuttora in vigore; secondo fonti governative, infatti, la citata autorizzazione europea dovrebbe essere in dirittura d'arrivo, con l'obiettivo di arrivare a una piena applicabilità del Codice del Terzo settore a partire dal 2026.

L'art. 104, c. 2 del DLgs. 117/2017 stabilisce che le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene rilasciata l'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (entrato in funzione a fine 2021).

Se l'autorizzazione Ue verrà rilasciata nel corso del 2025, entreranno in vigore dal 2026, tra le altre, le disposizioni:

- in materia di imposizione diretta degli Enti del Terzo Settore (art. 79 del DLgs. 117/2017);
- relative al regime forfetario per gli Enti del Terzo Settore non commerciali (art. 80 del DLgs. 117/2017);
- relative al regime per le organizzazioni di volontariato (art. 84 del DLgs. 117/2017).

Le nuove disposizioni sono di estrema rilevanza per gli enti non profit in generale (in quanto diventeranno efficaci alcune modifiche al Tuir, ad esempio all'art. 148), per gli ETS veri e propri (i quali, ad esempio, dovranno adottare criteri specifici per la verifica della "non commercialità" delle attività svolte) e per le Onlus che non sono ancora transitate nel Runts. Quest'ultima qualifica fiscale verrà definitivamente meno con la piena operatività del DLgs. 117/2017 e gli enti che ancora ne beneficiano

avranno tre mesi di tempo per individuare la sezione del Runts più idonea in cui iscriversi.

In attesa della piena entrata in vigore del titolo X del DLgs. 117/2017, gli enti iscritti nel Runts applicheranno, per tutto il 2025, la disciplina prevista dal Tuir attualmente vigente, al pari degli enti non profit che non si sono (ancora) iscritti in tale Registro.

I soggetti iscritti nel Runts potranno, inoltre, applicare per il periodo di imposta 2025, pur in assenza dell'autorizzazione Ue, al pari degli scorsi anni, alcune agevolazioni contenute nel titolo X del DLgs. 117/2017 puntualmente individuate; si tratta, tra le altre:

- del "social bonus" (art. 81 del DLgs. 117/2017);
- dell'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del Terzo settore (art. 82 del DLgs. 117/2017);
- delle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83, del DLgs. 117/2017);
- dell'esenzione dall'Ires dei redditi degli immobili adibiti esclusivamente alle attività non commerciali di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti filantropici (art. 84, cc. 2 e 2-bis e art. 85, c. 7 del DLgs. 117/2017).

Il 2025 si conferma in continuità con i periodi di imposta precedenti anche per quanto riguarda la disciplina Iva applicabile agli enti non commerciali; l'entrata in vigore della più volte annunciata riforma Iva per gli enti non profit è stata infatti rinviata al 2026, a opera del recente DL 202/2024, c.d. "Milleproroghe". L'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto riguarda l'Iva, è quindi rinviata al 2026.

Le nostre rubriche

Che avventura fare impresa!

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

L'arrampicata in condizioni estreme ovvero la vita di tutti i giorni di tanti piccoli imprenditori

L'arrampicata su ghiaccio, che compare nella copertina di questo mese, richiama uno sport estremo, a metà tra l'alpinismo e l'arrampicata, e mi ha fatto pensare a come siano tante, oggi, le aziende che operano in condizioni estreme ovvero al limite della sopportabilità. Si pensi alle condizioni estreme in cui si opera in termini di disponibilità di forza lavoro, di risorse finanziarie, di adempimenti burocratici e di natura fiscale, di estrema variabilità, qualitativa e quantitativa, della domanda di mercato, oppure dalle condizioni commerciali che si devono praticare alla propria clientela per poter reggere la concorrenza con i competitor. Condizioni estreme che rappresentano l'anticamera della crisi aziendale.

Se, da una parte, sono molte le possibili condizioni estreme che possono caratterizzare la gestione aziendale, dall'altra l'obiettivo di ogni imprenditore è quello di intervenire sulla gestione per trasformare condizioni estreme in condizioni accettabili per una sana ed equilibrata gestione aziendale.

Le condizioni estreme rappresentano, però, una importante molla per cambiare le modalità di lavoro consolidate da tanto tempo.

Forse la parola chiave è innovazione: migliorare i prodotti e crearne di nuovi rispondenti alle nuove esigenze e al nuovo contesto. Cercare redditività in modi diversi dal business model attualmente praticato. Intervenire sulla struttura dei costi di produzione magari rivedendo e aggiornando i processi produttivi.

Bisogna, però, innovare anche il modo di lavorare: strutture organizzative, attività operative secondo nuovi schemi e nuove relazioni che vanno oltre la catena gerarchica. In particolare, quest'ultima dovrebbe essere accorciata con una minore distribuzione di potere che rallenta i processi decisionali, fa sprecare energia e risorse organizzative spingendo, troppo spesso, le persone a pensare ai propri avanzamenti di carriera piuttosto che ai risultati a cui si può pervenire.

Tutto ciò richiede un coinvolgimento delle persone nel processo di cambiamento. Ogni figura aziendale,

nell'ambito del proprio ruolo, è chiamata a ricercare soluzioni nuove, realizzarle e assumersene la responsabilità. Quello che spesso manca sono le capacità e le funzioni invece delle gerarchie.

Ci si propone, dunque, di creare una nuova cultura aziendale, orientata ad accelerare il processo di innovazione su tutti i fronti. Pressoché nullo l'investimento economico ma consistente l'investimento relazionale. Si è avuto un cambiamento del modo di fare azienda.

Con questa nuova mentalità l'innovazione si sviluppa non come processo eccezionale ma come una normale attività. Le soluzioni efficaci sono quelle che emergono dalle situazioni di difficoltà, attraverso tentativi successivi.

L'innovazione, sotto ogni fronte, è diventata così indispensabile e non rinviabile. L'organizzazione deve cambiare sempre, seguendo il cambiamento in atto senza attendere un adattamento passivo. Occorre comprendere il contesto per agire e per influire su quel contesto. Occorre, in altri termini, evitare che la vita giornaliera dei piccoli imprenditori sia un'arrampicata continua in condizioni estreme: l'innovazione può rappresentare un grande aiuto in questa direzione.

Notizie in breve

Professionisti: deducibilità in 5 anni del costo di acquisto della clientela e introduzione di nuove regole fiscali

Il D.Lgs. di riforma di Irpef e Ires, ha previsto che l'ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale è deducibile in misura non superiore a un quinto del costo per ogni anno.

In questo modo, nonostante l'equiparabilità di tali asset ai marchi d'impresa o al valore di avviamento, in materia di reddito di lavoro autonomo viene previsto un periodo minimo di ammortamento inferiore a quello previsto ai fini del reddito d'impresa. Per quanto riguarda gli altri beni immateriali, viene, invece, confermata la versione originaria del neo introdotto art. 54-sexies. In particolare:

- le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo;
- le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

I citati costi sono deducibili in base alle regole generali, vale a dire per cassa, a decorrere dall'esercizio di sostenimento.

Sempre in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo, la versione definitiva del D.Lgs. conferma che i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione (es. viaggio, vitto e alloggio) non concorreranno più alla formazione del reddito con la conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente e con la indeducibilità dei costi rimborsati.

Tuttavia, se il committente non rimborsa le spese addebitategli, per evitare che il costo resti indeducibile in capo al professionista, viene introdotta una disciplina analoga a quella relativa al reddito d'impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

Quanto alla decorrenza, viene confermato che le modifiche introdotte operano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in

vigore dello stesso D.Lgs. quindi, presumibilmente dal 2024, mentre la nuova disciplina dell'ammortamento della clientela sopra esaminata ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs, quindi, presumibilmente dal 2025.

Analogamente, con riferimento ai rimborsi spese la disciplina attualmente vigente continua a operare fino al 31 dicembre 2024, con la conseguente applicazione delle novità sopra illustrate solo dal 2025.

Prove documentali per le cessioni intracomunitarie

Nelle operazioni di cessione intracomunitaria, il regime di non imponibilità ai fini IVA è subordinato alla dimostrazione, da parte del cedente, che i beni siano stati effettivamente trasportati in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, modificato dal Regolamento UE 1912/2018 introduce una presunzione relativa dell'avvenuto invio dei beni quando il cedente sia in possesso di un pacchetto di documenti. Tale possesso permette al contribuente di beneficiare di un livello rafforzato di tutela che però non è applicabile nel caso in cui il trasporto o la spedizione sono effettuati direttamente dal venditore o dal cessionario senza l'intervento di terzi.

Nel caso in cui **il trasporto è a cura del venditore o di un terzo per suo conto**, la presunzione del regolamento richiede che:

- il venditore dichiara che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto;
- il venditore sia in possesso di almeno due documenti non contraddittori, provenienti da soggetti diversi e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente, indicati nel paragrafo 3, lettera a) dell'articolo 45-bis. In alternativa, può conservare un documento del paragrafo 3, lettera a) e uno del paragrafo 3, lettera b), come un CMR firmato dal trasportatore e una fattura di trasporto o una polizza assicurativa.

Nel caso in cui **il trasporto è a cura dell'acquirente o di un terzo per suo conto**, il venditore deve possedere:

- una dichiarazione scritta dell'acquirente che certifichi il trasporto o la spedizione dei beni;

- due elementi di prova non contraddittori, come richiesto dal paragrafo 3, lettera a), del regolamento, provenienti da soggetti indipendenti dal venditore e dall'acquirente; oppure uno di questi elementi insieme a un documento del paragrafo 3, lettera b).

Rilevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione a partire dal bilancio 2024

L'art. 9, c. 1, lett. d), del DLgs. 192/2024 ha abrogato il c. 3 dell'art. 110 del TUIR, che stabiliva l'irrelevanza fiscale delle differenze di cambio "da valutazione" iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili. Gli stessi prevedono infatti che, alla data di chiusura dell'esercizio, i crediti e debiti in valuta anche sotto forma di obbligazioni e titoli assimilati debbano essere convertiti al cambio di fine esercizio. Quindi, per i soggetti imprenditori è stato eliminato il doppio binario civilistico-fiscale per la conversione dei crediti e dei debiti in valuta al tasso di cambio di fine esercizio. La decorrenza della rilevanza fiscale delle differenze su cambi da "valutazione" al termine dell'esercizio ha effetto anche sul bilancio chiuso al 31.12.2024 per i soggetti solari. Applicando l'art. 13, co. 3 e 4, del DLgs. 192/2024, si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio in corso al 31.12.2023 senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all'estinzione della posta valutativa. Ne consegue che non solo l'adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni effettuate fino al 31.12.2023.

Slitta all'1.01.2026 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie

Fino al 31.12.2025 gli operatori sanitari fattureranno ancora con il metodo cartaceo le prestazioni rese ai privati. È quanto stabilito dal DL 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe), che ha allungato **dal 31 marzo al 31 dicembre 2025** il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

Pertanto, per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo, o in alternativa

in formato elettronico non in transito dallo SdI (si veda la circolare n. 14/E 2019 dell'Agenzia delle Entrate).

Di seguito una tabella riassuntiva dell'obbligo/divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni in commento.

| Fatturazione elettronica operatori sanitari - Divieto/obbligo fatturazione elettronica SdI | |
|---|---|
| Prestazioni sanitarie rese a privati (es. fisioterapista che fattura a privato) | Divieto F.E. |
| Prestazioni sanitarie rese a soggetti giuridici (associazione sportive, società sportive) | Obbligo F.E tramite SdI, senza indicazione del nome dell'atleta-paziente |
| Partecipazione a corsi/convegni in qualità di relatore da parte del professionista sanitario | Obbligo F.E tramite SdI |
| Vendita auto professionista sanitario utilizzata per lo svolgimento della propria attività | Obbligo F.E tramite SdI |
| Prestazioni non sanitarie rese a privato (es. affitto studio medico/sala per svolgere visita/intervento medico) | Le prestazioni non sanitarie sono documentate tramite F.E (in transito dallo SdI) solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente |
| Degenza in strutture sanitarie fatturata a privato | Divieto F.E. anche se la fattura non reca l'indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero. La fattura deve essere emessa con modalità cartacea (o elettronica al di fuori dello SdI) |

Tassazione delle auto elettriche in uso promiscuo ai dipendenti

Nell'ambito della tassazione dei redditi di lavoro dipendente, principio cardine che interessa la posizione fiscale propria del lavoratore è quello della onnicomprensività, il quale sancisce, in sintesi, che nessun compenso erogato nell'ambito del rapporto di lavoro, sia esso in denaro o in natura, può ritenersi escluso dall'applicazione dell'IRPEF in assenza di espressa previsione normativa. A partire dall'01.01.2025 i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per le **ricariche delle auto elettriche** a loro assegnate in uso promiscuo, concorrono a formare reddito imponibile nella misura del 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. Tale percentuale si riduce al **10%** nel caso di **veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica** e al **20%** per i **veicoli elettrici ibridi plug-in**. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'installazione a carico dell'azienda delle infrastrutture di ricarica presso l'abitazione del dipendente, rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente. Mentre il relativo consumo di energia non rientra tra i beni e i servizi aziendali, costituendo così un vero rimborso spese da assoggettare a tassazione. In generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese anticipate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

RENTRI: tracciabilità dei rifiuti

La sigla R.E.N.T.R.I., acronimo di **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**, identifica lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. L'iscrizione a tale registro deve essere effettuata con le seguenti tempistiche:

dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per

tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art. 13 c. 1, lettera a) del decreto 59/2023);

dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (art. 13 c. 1, lettera b) del decreto 59/2023);

dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati (art. 12 c. 1 del decreto 59/2023).

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario riguardano anche i non obbligati all'iscrizione e coloro che si iscriveranno tra qualche mese. Per i primi sarà possibile vidimare digitalmente il formulario cartaceo accedendo gratuitamente all'area "Produttori non iscritti" sul portale www.rentri.gov.it, mentre gli iscritti potranno stampare il registro dal medesimo portale e vidimarlo presso le Camere di commercio. La **digitalizzazione del formulario** avverrà a partire **dal 13.02.2026** esclusivamente per gli iscritti.

Nuove modalità per la dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione, con il DM 27.12.2024, alla nuova dilazione dei ruoli individuando i criteri che determinano lo stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria.

A partire dall' 1.01.2025 viene previsto, per determinati importi, l'elevazione della dilazione sino a 120 rate mensili in funzione dello stato di difficoltà del debitore.

Sui criteri di concessione delle nuove rateazioni, l'art. 4 del DM 27.12.2024 prevede un unico caso in cui la temporanea difficoltà del debitore è considerata in ogni caso sussistente e non bisognevole di essere documentata. Si tratta dell'ipotesi in cui ricorra un evento eccezionale che abbia determinato l'inagibilità dell'unico immobile, ad uso abitativo, in cui risiede il nucleo familiare del debitore, ovvero l'unico immobile adibito a studio professionale, o a sede dell'impresa.

Per tutti gli altri casi l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni ha chiarito che la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del debitore, ai fini della concessione della rateazione, può essere effettuata solamente in conformità agli specifici parametri previsti dall'art. 119 comma 1.2 del DPR 602/1973.

Spese non rimborsate deducibili scaduto l'anno dalla fatturazione

A decorrere dal 2025 considerata la nuova disciplina applicabile, se il committente non rimborsasse le spese analiticamente addebitategli dall'artista o professionista, sostenute per l'esecuzione dell'incarico, il costo resterebbe di fatto indeducibile (ex art. 54-ter c.1 TUIR).

Per evitare tale conseguenza è stata prevista la deducibilità di tali spese al ricorrere di casi come l'assoggettamento del committente a procedure concorsuali o istituti assimilati, la prescrizione dei crediti e l'infruttuosità delle procedure esecutive nei confronti del committente, che ad esempio nel reddito d'impresa consentono di dedurre le perdite su crediti senza dover provare gli elementi certi e precisi.

In ogni caso, per evitare il rischio di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, le spese non superiori a euro 2.500 (tenuto conto anche del compenso ad esso relativo) diventano deducibili se, entro un anno dalla loro fatturazione, non sono state rimborsate dal committente.

Pertanto se il credito non rimborsato non supera la soglia prevista, le spese non rimborsate saranno deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è scaduto il periodo annuale.

Si attendo ulteriori chiarimenti nei casi in cui il compenso sia frazionato o le spese siano state addebitate autonomamente o nell'ambito di una prestazione diversa eseguita dallo stesso committente.

Risoluzione del contratto: quando le somme restituite costituiscono reddito tassato

In caso di **risoluzione del contratto per mutuo consenso**, le somme restituite assumono diversa rilevanza a seconda della fattispecie.

L'Agenzia delle Entrate infatti ha risposto a specifico interpello (Risposta n. 4/2025) sostenendo che le somme corrisposte a titolo di **rimborso** delle spese anticipate non costituiscono reddito ai fini Irpef, trattandosi di una mera restituzione di quanto anticipato. Invece l'indennizzo riconosciuto per la **perdita del potere di acquisto** a causa degli elevati tassi di inflazione e la somma riconosciuta a titolo di **remunerazione** per aver permesso lo scioglimento del contratto, costituiscono **reddito diverso** ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l), del TUIR in quanto derivanti dall'assunzione di un **obbligo di**

fare, non fare o permettere. In relazione a queste ipotesi deve essere pertanto operata la ritenuta d'acconto del 20% all'atto del pagamento.

Contributi Pubblici e Revisori MEF

Tutte le società e gli enti che riceveranno un **contributo di entità significativa** da parte dello Stato avranno l'obbligo di nominare un **organo di controllo** che sarà tenuto ad effettuare apposite attività di verifica in merito al corretto utilizzo delle erogazioni ricevute in relazione alle finalità per cui le stesse sono state concesse. Resta ancora da chiarire che cosa s'intenda per entità significativa, attendendo necessariamente un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell'Economia, da adottare entro la fine di marzo c.a.

Un'analisi letterale della norma fa pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti a partire dall'01.01.2025. Ulteriore aspetto critico riguarda il divieto per le società che hanno percepito contributi significativi, di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci.

IMU agevolata per tutti i comproprietari dei fabbricati rurali strumentali

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1919 del 27 gennaio u.s. ha affermato che la qualifica di "fabbricato rurale" ha carattere **oggettivo** e che, ai fini della concessione delle agevolazioni IMU, è sufficiente che l'immobile sia censito in Catasto nella categoria D/10 o rechi l'annotazione di ruralità prevista dal DM 26 luglio 2012. Se il fabbricato soddisfa questi requisiti le agevolazioni IMU previste per i fabbricati rurali si estendono a tutti i comproprietari, indipendentemente dal fatto che essi svolgano o meno attività agricola. In senso analogo le agevolazioni previste per i fabbricati rurali strumentali competono anche se il fabbricato è concesso in comodato, tenuto conto che per il riconoscimento delle stesse fanno fede le risultanze catastali.

Tuttavia per poter beneficiare di tali agevolazioni, il fabbricato deve essere **funzionalmente asservito a un terreno agricolo** su cui venga esercitata attività agricola, come stabilito dall'art. 9 del D.L. 557/93.

Parimenti se l'immobile, pur impiegato per l'esercizio di attività agricole, non è accatastato come D/10, né riporta l'annotazione di ruralità, le agevolazioni non competono.

Obbligo di domicilio digitale per amministratori di società

A decorrere dall'1.01.2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale è esteso anche agli amministratori delle società. In attesa di indicazioni da parte del MIMIT, in linea con l'orientamento fornito da Unioncamere nazionale, è ammessa una semplificazione che consiste, per le sole **società costituite dall' 01.01.2025**, nella possibilità da parte degli amministratori di utilizzare la Pec della società come proprio domicilio digitale. Pertanto, in sede di iscrizione della società al Registro delle imprese, la Pec della società dovrà essere indicata come domicilio digitale degli amministratori e dovrà anche essere riportata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore, nel riquadro "recapiti dei dati domicilio". Per le **società già esistenti all' 01.01.2025** si resta in attesa di chiarimenti richiesti al MIMIT. Tuttavia alcune Camere di Commercio hanno dichiarato che continueranno a ricevere le comunicazioni relative ai domicili digitali degli amministratori, anche se queste non sono obbligatorie per le modifiche o i rinnovi delle cariche amministrative. Si specifica che, in questi casi, non verranno sospese le pratiche prive di domicilio digitale.

Enti non commerciali che esercitano anche attività d'impresa: obblighi dichiarativi ai fini Ires

Nell'ambito dell'attività istituzionale degli enti non commerciali può facilmente accadere che si intraprenda anche un'attività d'impresa, di solito secondaria rispetto a quella istituzionale, dalla quale derivano diversi ed ulteriori adempimenti. Tra questi, vi è la determinazione del reddito fiscale da assoggettare a imposta Ires tramite la compilazione annuale del quadro RF del Modello REDDITI ENC per i redditi in regime di contabilità ordinaria. Secondo le interpretazioni prevalenti ed in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, la determinazione dell'utile da indicare nel quadro RF, deve avvenire mediante una preventiva "depurazione" delle componenti di ricavo e di costo riferite all'attività istituzionale che non sono tassabili né

deducibili ai fini Ires, al fine di permettere l'indicazione nel predetto quadro RF dell'utile riferito alla sola attività commerciale, a cui poi apportare le dovute variazioni fiscali. Di conseguenza, si ritiene maggiormente corretto che il quadro RF riporti l'utile "puro" così come riveniente dal conto economico, separato, relativo alla sola attività commerciale.

Trasferimenti d'azienda con regole precise

In caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, c. 1). Ciò comporta il diritto per il lavoratore alla conservazione delle mansioni, della qualifica e del livello retributivo in atto al momento del trasferimento. L'alienante e l'acquirente sono obbligati in solido, cioè entrambi, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, a meno che il cedente non venga liberato da tale obbligazione con le procedure di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le norme, nel prevedere l'ipotesi del trasferimento di azienda, ricomprendono sia i casi di cessione e di vendita che di affitto, usufrutto, donazione e successione per legge o per testamento. Lo stesso art. 2112 c.c., infatti, prevede che si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Le regole per il lavoro part-time

Il lavoro a tempo parziale prevede un orario di lavoro giornaliero, o settimanale, inferiore rispetto all'orario normale di lavoro a tempo pieno.

Il regime orario a tempo parziale può essere previsto sia in fase di assunzione che in un momento

successivo, mediante trasformazione, tramite accordo tra le parti, da tempo pieno a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro non può costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento. Il contratto di lavoro, ai fini probatori, deve essere stipulato in forma scritta, avendo cura di specificare, per iscritto ed in maniera precisa, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario; se l'organizzazione del lavoro è articolata su turni, l'indicazione dell'orario può avvenire anche mediante rinvio a turni di lavoro programmati e articolati su fasce orarie prestabilite. Per poter avere una maggiore flessibilità è prevista la possibilità, per le parti, di pattuire per iscritto clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, o ad una variazione in aumento della sua durata. Il datore potrà anche richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari: lavoro svolto oltre l'orario part-time ed entro i limiti dell'orario normale. Tale lavoro viene compensato con una maggiorazione della retribuzione ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva. Sono inoltre consentite anche le prestazioni straordinarie e, in tal caso, si applicherà la disciplina generale del lavoro straordinario valida per i lavoratori assunti a tempo pieno.

Ticket di licenziamento

L'Inps con la circolare n. 25/2025, ha precisato che il massimale Naspi per il 2025 ammonta a 1.562,82 euro.

Il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Ai fini della determinazione dell'esatto importo dovuto, occorre quindi determinare l'anzianità lavorativa del lavoratore cessato.

Per il 2025 l'importo del ticket di licenziamento dovrebbe essere pari, in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell'Inps, a 640,76 euro (il 41% di 1.562,82 euro) per ogni anno di anzianità lavorativa del lavoratore, con importo massimo del contributo pari a 1.922,28 euro (640,76 euro moltiplicati per 3).

Esonero contributivo

Il diritto all'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di almeno tre figli, di cui il più giovane con meno di 18 anni di età, sorge anche se nel 2025 e nel 2026 si verifica la nascita, l'affido, o

l'adozione del terzo figlio. Lo ha precisato l'Inps con il messaggio n. 401/2025.

L'Inps conferma l'agevolazione introdotta dall'articolo 1, comma 180, della legge 213/2023 che prevede, per le lavoratrici madri di almeno tre figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, escluso il lavoro domestico, l'esonero del 100% della quota di contributi previdenziali Ivs a loro carico, nel limite massimo annuo di 3.000 euro fino all'anno di compimento dei 18 anni di età del figlio più giovane. Come illustrato dall'Inps nella circolare 27/2024, l'importo viene riparametrato su base mensile (250 euro) e giornaliera (8,06 euro).

Se la nascita, o l'adozione, o l'affido si verificano quest'anno o il prossimo, la decontribuzione dovrà essere applicata dal mese dell'evento.

Il messaggio ricorda che, invece, da quest'anno questo esonero non si applica più alle madri di almeno due figli e che il nuovo esonero, introdotto dall'articolo 1, commi 219-220 della legge 207/2024 non è operativo, in attesa del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Numeri utili

| | |
|---|--|
| Aliquote Irpef: | |
| - fino a 28.000 | 23 % |
| - oltre 28.000 fino a 50.000 | 35 % |
| - oltre 50.000,00 | 43 % |
| Aliquota Ires | 24 % |
| Aliquota Irap | 3,9 % |
| Cedolare secca canone concordato | 10 % |
| Cedolare secca ordinaria | 21 % |
| Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato) | 26 % |
| Cambio €/€ (1) | 1,0447 |
| Rivalutazione TFR (2) | 2,320017 % |
| Indice ISTAT (3) | 1,1 % |
| Saggio di interesse legale (4) | 2 % |
| Tassi Euribor (5) | |
| - 6 mesi | 2,519 % |
| - 12 mesi | 2,478 % |
| (1) | Rilevazione alla data del 18.02.2025 |
| (2) | Maturato nel periodo compreso tra il 15.12.2024 e il 14.01.2025 |
| (3) | Variazione % del mese di dicembre 2024 sul mese di dicembre 2023 |
| (4) | A decorrere dall'1.01.2025 |
| (5) | Aggiornati alla data del 18.02.2025, valuta del 20.02.2025, base 365 |

Scadenziario

Mese di marzo


| Scadenza | Tributo/Contributo | Soggetto obbligato | Adempimento |
|-------------|---|--|--|
| Sabato 1 | Imposte dirette | Soggetti con Partita Iva | Termine iniziale, per imprese e lavoratori autonomi, per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta: - per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2025; - concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. La comunicazione per l'accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.03.2025. |
| Lunedì 3 | Imposta di registro | Locatore/locatario | Registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza inizio mese di febbraio e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta per rinnovi e annualità di contratti con decorrenza inizio mese. |
| Domenica 16 | Crediti fiscali | Soggetti che hanno effettuato interventi edilizi | Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico nelle varie forme. |
| Lunedì 17 | Imp. dirette, addizionali e sostitutive | Sostituti d'imposta | Termine per consegnare ai sostituti (es. dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la "Certificazione Unica 2025", relativa all'anno precedente. |
| Lunedì 17 | Irpef e Ires | Soggetti che corrispondono dividendi | Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, corrisposti nell'anno precedente e delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. |
| Lunedì 17 | Imposte dirette | Amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre dell'anno precedente | Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento: - agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; - all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. |
| Lunedì 17 | Contributi Inps lavoratori dipendenti | Datori di lavoro | Versamento dei contributi relativi al mese precedente. |
| Lunedì 17 | Tasse di concessione governativa | Società di capitali con partita Iva | Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: - 309,87 euro, se il capitale sociale non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; - ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde dal numero di libri e registri e dalle relative pagine. |
| Lunedì 17 | Iva | Soggetti con partita Iva | Versamento dell'Iva dovuta in sede di dichiarazione per l'anno precedente. |
| Lunedì 17 | Iva | Soggetti Iva mensili | Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito. |
| Lunedì 17 | Iva | Persone fisiche rientranti nel regime forfetario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" | Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente. |
| Lunedì 17 | Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta | Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2025", relativa all'anno 2024. |
| Lunedì 17 | Erogazioni liberali | Enti per Terzo settore | Termine per la comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati delle: - erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; - erogazioni liberali restituite nel 2024, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. |
| Martedì 25 | Iva | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie | Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa. |
| Lunedì 31 | Ires e Iva | Enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni) e società sportive dilettantistiche | Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS"), al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nell'anno precedente sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato. |
| Lunedì 31 | Contributi Enasarco | Committenti di agenti e rappresentanti | Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR), dovuti sulle provvigioni relative all'anno precedente. |

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

| CONTATTI | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|
| Commercialisti | | Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it |
| Dr. Massimo Cugnasco | m.cugnasco@studiocugnasco.it | Elisabeth Bottasso |
| Dr. Fernando Coccarelli | f.coccarelli@studiocugnasco.it | Danila Tonelli |
| Dr. Giovanni Collino | g.collino@studiocugnasco.it | Rebecca Vienco |
| Rag. Cristina Martini | c.martini@studiocugnasco.it | |
| Dr. Davide Luciano | d.luciano@studiocugnasco.it | Segreteria segreteria@studiocugnasco.it |
| Dott.ssa Marianna Cugnasco | mar.cugnasco@studiocugnasco.it | Daniela Dao Ormena |
| | | Elisa Tardivo |
| | | Delona Hyseni |
| Consulente del lavoro | | Consulenza legale esterna – of counsel |
| Rag. Monica Bongiovanni | m.bongiovanni@studiocugnasco.it | Avv. Silvio Rivetti |
| Praticante | | Strutture controllate |
| Dott.ssa Miruna Puscasu | m.puscasu@studiocugnasco.it | Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. ge.co@studiocugnasco.it |
| Consulente contabile | | (società fiduciaria e di trust) |
| Erica Martini | e.martini@studiocugnasco.it | Strutture collegate e rapporti internazionali |
| Ufficio contabilità | | EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers |
| Chiara Giordano | | www.eurodefi.org |
| Massimo Bruno | | Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" |
| Valentina Cravero | | www.il-trust-in-italia.it |
| Daniela Costa | | |
| Giulia Dutto | | |
| Livia Griseri | | |
| Stefania Dalmasso | | |



DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40

Fax +39 0171 66.103

E-mail info@studiocugnasco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

| | | |
|------|------------|-------------|
| Lun. | 8.30-12.30 | 14.30-18.30 |
| Mar. | 8.30-12.30 | 14.30-18.30 |
| Mer. | 8.30-12.30 | 14.30-18.30 |
| Gio. | 8.30-12.30 | 14.30-18.30 |
| Ven. | 8.30-12.30 | 14.30-18.30 |

Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928
Causale: Non solo Hospice